

C. CIVILRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE



I. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire fédérale.

76. Sentenza nella causa Censi contro Patriziato di Breganzona.

Il Tribunale di Appello del Ticino ha, con sentenza del 4 dicembre 1895, pronunciato :

- « 1° La prima domanda libellaria è ammessa nel senso che » gli eredi Frasca sono tenuti a pagare le annualità in arretrato a cominciare dal 20 ottobre 1889.
- » 2° La seconda domanda del libello è confermata.
- » 3° Le spese giudiziarie di prima istanza e la tassa di giustizia in questa sede in fr. 40, oltre la tassa di bollo, sono » caricate agli eredi Frasca, compensate le ripetibili. »

Appellanti da questa sentenza i coniugi Censi, i quali con atto del 24 gennaio 1896 domandano : in via principale che il giudizio di appello sia annullato e sia respinta l'azione creditoria del Patriziato di Breganzona; subordinatamente, che il giudizio stesso sia cassato.

Nel mentre l'avvocato Lurati a nome del Patriziato attore domanda : in via principale, che il Tribunale federale abbia a dichiararsi incompetente a giudicare in via di appello sul me-

rito della sentenza 14 dic. 1895 e che sia dichiarata infondata e reietta la domanda di nullità in via di cassazione; subordinatamente che la sentenza 14 dic. 1895 del Tribunale di Appello del Ticino sia confermata; in ambo i casi colla condanna dei ricorrenti nelle spese cantonali e federali.

Considerando :

In linea di fatto :

Con testamento noncupativo 1° ottobre 1826 il fu Giov. Batt. Brocchi disponeva a favore dei patrizi ed uomini di Breganzona, rispettivamente del comune di Breganzona, di una rendita annuale di lire 100 cantonali (fr. 56,49 71) da impiegarsi ad arbitrio dello stesso corpo patriziale in far celebrare tante messe oppure altre pie funzioni, in suffragio dell'anima del testatore. Il legato doveva avere effetto dopo la morte della vedova Brocchi. A garanzia del suo soddisfacimento il testatore dichiarava di vincolare alcuni suoi stabili, ordinando che ne fosse formato un « tipo » subito dopo la sua morte. Il 2 dicembre 1860 cessava di vivere la vedova Brocchi. Già anteriormente, il 30 giugno 1851, l'ingegnere Carlo Frasca comperava da uno degli eredi, certo dell'Oro di Giubiasco, le ragioni spettanti allo stesso sopra l'eredità del fu Giov. Brocchi. Morta la vedova e cessato l'usufrutto generale esistito a suo favore, vennero iniziati fra il Patriziato di Breganzona e l'ingegnere Carlo Frasca delle trattative per il pagamento del legato, sul corso delle quali l'ingegnere Carlo Frasca con lettera del 1° maggio 1867 dichiarava : « che quale subingresso erede della sostanza relitta dal fu Giov. Batt. Brocchi non aveva mai esitato un istante a credersi obbligato al pagamento degli oneri inerenti alla stessa. » Ciò malgrado le pratiche per un bonale accordamento rimasero infruttuose; il che vedendo il Patriziato di Breganzona, con libello del 26 giugno 1867, convenne l'ingegnere Carlo Frasca chiedendo: 1° che lo stesso avesse a pagare le rate scadute dal 2 dic. 1860 nella somma di lire 600 corrispondenti a fr. 338,98 29; 2° che fosse riconosciuto il di lui obbligo di pagare annualmente la somma di fr. 56,49 71 come al testamento del fu

Giov. Batt. Brocchi; 3° che fosse sborsato d l convenuto l'interesse legale per le rate scadute; 4° che lo stesso dovesse procedere coll'istante alla misura o formazione di tipo dei fondi vincolati pel legato. — Dopo una prima comparsa in data del 6 dic. 1867, essendo venuto a morire l'ingegnere Carlo Frasca, la causa rimase in sospenso fino al 30 dic. 1887. A quell'epoca essa fu ripresa contro gli attuali convenuti nella loro qualità di eredi dell'ingegnere Carlo Frasca, e dopo diverse interruzioni prodottesi nello scambio degli allegati, condotta a maturanza di giudizio il 30 maggio 1895. Davanti le istanze cantonali i convenuti allegarono: 1° che il legatario istituito nel testamento Brocchi non era il Patriziato di Breganzona ma l'anima stessa del defunto; 2° che il Patriziato di Breganzona non aveva nessun interesse ad assumere l'amministrazione del legato, dovendo il suo importo essere convertito in tante messe; 3° che nè i convenuti, nè il loro autore potevano essere tenuti al soddisfacimento del legato, non essendo rivestiti della qualità di eredi; il signor Carlo Frasca aver bensì comperato una parte della sostanza Brocchi, ma non essere per nulla subingresso nella costui eredità; d'altra parte nessuna ipoteca gravare sugli stabili comperati; 4° che dal 6 dic. 1867 al 30 dic. 1887 erano trascorsi più di venti anni; che l'azione era perciò estinta in virtù della prescrizione decennale del Codice obbl., la sola applicabile in concreto, trattandosi di obbligazione personale.

Il Tribunale di Appello del Ticino, statuendo nel modo più sopra enunciato, è partito dal punto di vista che colla dichiarazione 1° maggio 1867 l'ingegnere Carlo Frasca si era assunto di fronte agli uomini e patrizi di Breganzona l'obbligo personale al soddisfacimento del legato; che quest'obbligo essendo passato come tale agli attuali convenuti, era affatto indifferente di esaminare le obiezioni da loro sollevate ai N° 1, 2 e 3; che quanto all'invocata prescrizione, poteva essere decorsa solo dal 1867 al 1887, che mancando però nei convenuti il requisito della *bona fides*, avendo essi conosciuto già dal 1868 l'obbligo assunto dall'ingegnere Carlo Frasca al pagamento del legato, non vi era luogo di parlare sotto l'im-

pero del vecchio Codice ticinese di prescrizione decennale, ma bensì di quella trentennaria, la quale dal 1867 al 1887 non si poteva ritenere trascorsa; che coll'entrare in vigore del Codice delle Obbl. nel 1883, l'obbligo non reale, ma personale e non dipendente da eredità, ma da riconoscimento del debitore, al pagamento del legato doveva bensì riguardarsi prescrivibile entro il periodo di dieci anni, che il periodo trascorso prima del 1883 non poteva essere computato nella nuova prescrizione decennale, non esigendo quest'ultima, come il vecchio Codice ticinese, il requisito della buona fede, e la nuova prescrizione avendo perciò cominciato a decorrere solo coll'entrata in vigore della nuova legge, che se l'obbligo al pagamento del legato come tale non poteva perciò riguardarsi prescritto, lo erano però le singole prestazioni annuali fino al 20 ottobre 1889 e ciò in forza del disposto dell'art. 147 del C. O., che per la prescrizione di prestazioni periodiche stabilisce un lasso di cinque anni.

In diritto :

1. I coniugi Censi avendo dichiarato di ricorrere al Tribunale federale tanto in via di appello che in via di cassazione, e l'art. 89 della legge org. giud. fed. ammettendo il ricorso in cassazione solo nel caso che non sia ammissibile il ricorso in riforma, deve in primo luogo esaminare, se il Tribunale federale è competente ad occuparsi del ricorso come corte di appello. Questa competenza del Tribunale federale presuppone:

1° Che si tratti di una sentenza di merito emessa in una causa civile da giudicarsi secondo le leggi federali;

2° Che il valore litigioso raggiunga la somma di fr. 2000.

Ora per quanto concerne il valore litigioso deve osservare: Della terza e quarta domanda libellare, riferentesi la prima agli interessi decorsi sopra le sei rate scadute, la seconda all'erezione di un tipo dei fondi gravati dal legato, non può essere tenuto conto nella di lui valutazione, della prima di queste domande dovendo essere fatta astrazione a stregua del disposto del 1° alinea dell'art. 54 l. org. giud., e la se-

conda riferendosi solo ad una misura accessoria senza valore suo proprio.

Rimangono dunque solamente le domande I^a e II^a del libello. Colla prima il Patriziato di Breganzona ha domandato che gli fossero versate fr. 338,98 a saldo della annualità scadute dal 1860 al 1866, colla seconda, che fosse riconosciuto l'obbligo del convenuto a pagare le rate che sarebbero per decorrere a partire dall'introduzione della causa. Questa seconda domanda valutata giusta il principio stabilito all'art. 54 l. org. giud., cioè moltiplicando l'importo della prestazione annuale per 20, dà un capitale di fr. 1129,94, il quale sommato all'importo delle sei rate scadute, raggiunge appena la somma di fr. 1498,92, rimanendo dunque inferiore alla somma voluta per legge. Allo scopo di arrivare a questa somma i coniugi Censi hanno allegato, che le annualità scadute dal 1867 fino a giudizio intervenuto si debbano considerare esse pure quali annualità arretrate nel senso della prima domanda degli attori e che all'importo così ottenuto si debba aggiungere ancora quello risultante dalla capitalizzazione dell'obbligo al pagamento delle rate future a tenore dell'art. 54 della l. org. In appoggio di questa loro opinione essi invocono il disposto dell'art. 2 della legge ticinese per la trattazione delle cause in appello 17 nov. 1891, secondo il quale « il Tribunale ha la » facoltà di pronunciare anche sulle rate scadute posteriormente alla domanda fatta in prima istanza, » e ne deducono che la causa dipendente dal libello 1867 essendosi prolungata fino al 1895, le rate scadute durante questo periodo costituiscono essere pure parte del valore litigioso. Ma questo modo di vedere non può essere condiviso dal Tribunale. Se la domanda libellare si riferisse p. es. ad un prestito rimborsabile ad epoche differenti, e l'attore avesse chiesto il pagamento della prima rata scaduta, poi durante lo svolgimento della causa ne fosse scaduta ancora una seconda e il Tribunale cantonale avesse condannato il convenuto a pagare anche questa seconda rata usando della facoltà concessagli dalla legge ticinese, in tal caso potrebbesi forse sostenere che nel computo del valore litigioso si debba tenir conto anche delle rate di-

venute esigibili posteriormente al libello. Ma nella causa attuale la posizione assunta dall'attore è affatto differente. Nel libello iniziatore della causa venne chiesto dall'attore in modo affatto corretto da una parte il pagamento delle annualità arretrate, dall'altra il riconoscimento dell'obbligo del convenuto a pagare anche in avvenire la somma portata dal legato. Le annualità decorrenti dall'epoca in cui fu iniziata la causa erano dunque comprese già fin d'allora in quest'ultima domanda. Esse erano comprese cioè nella domanda per il riconoscimento del credito come tale ossia per la condanna del convenuto al pagamento del legato. Ora il valore di questa domanda in tutta la sua portata, vale a dire tanto riguardo alle rate scadute durante il processo, quanto riguardo a quelle che dovevano scadere più tardi, deve essere computato secondo il disposto tassativo dell'art. 54 moltiplicando l'importo della prestazione annuale per 20. L'applicazione di questo disposto di legge non subisce nessuna modificazione pella circostanza affatto casuale, che nel corso della causa vennero ancora a scadere un numero considerevole di annualità. Ciò che deve far stato è il capitale rappresentante le prestazioni periodiche che formano oggetto della domanda degli attori, e questo capitale, secondo il disposto dell'art. 54, deve essere valutato nel momento in cui è stata introdotta l'azione, ad esclusione di ogni considerazione sulla durata della causa.

2. Non potendosi il Tribunale occupare del ricorso in appello per i motivi sopra addotti, resta da esaminare se il ricorso possa essere ammesso come ricorso in cassazione. L'art. 89 della legge org. giud. prevede un ricorso in cassazione solo pel caso che in una causa civile da giudicarsi secondo le leggi federali, ma non suscettibile di appello giusta l'art. 59, sia stato applicato diritto cantonale o estero in luogo del diritto federale. Il rimedio di legge previsto all'art. 89 ha dunque per condizione che l'applicabilità del diritto federale sia stata misconosciuta da un'istanza cantonale e che in sua vece sia stato applicato un'altro diritto, sia cantonale sia straniero. Ma esso non è proponibile qualora la violazione del diritto federale risulti solamente da una falsa applicazione del

medesimo alla causa che si discute. In tal caso è il ricorso in appello, non il ricorso in cassazione, il rimedio di legge invocabile. Ora è chiaro, che il campo di applicazione del diritto federale non è stato in nessun modo misconosciuto nella causa attuale. Il giudizio di appello dichiara espressamente che l'obbligo « non reale, ma personale, non dipendente da eredità ma da riconoscimento da parte del debitore al pagamento del legato » cade sotto le sanzioni del Cod. fed. delle Obbl. dopo l'entrata in vigore del medesimo. Esaminando poi la questione della prescrizione delle singole rate il Tribunale cantonale applica esplicitamente il disposto dell' art. 147 C. O. e se a riguardo dell'altra questione concernente la prescrizione del debito in genere, vale a dire dell' obbligo al pagamento del legato, il disposto dell' art. 883 del C. O. non è stato richiamato espressamente, è però evidente che la distinzione stabilita dal giudice cantonale sulla questione di sapere, se il tempo decorso prima dell' entrata in vigore del C. O. debba essere compreso nella prescrizione decennale prevista da esso Codice, ha per suo fondamento il disposto dell' art. 883. È certo che si possono nutrire dei dubbi sulla esattezza del giudizio emesso dal Tribunale cantonale, che cioè non si debba tener calcolo del tempo decorso prima dell' entrata in vigore del Codice, perchè a quell' epoca la prescrizione, quale era stabilita prima dalle leggi cantonali, non aveva ancora cominciato a decorrere. Ma anche ammettendo che questo modo di vedere sia giuridicamente inesatto e che di conseguenza dovrebbe essere rettificato dal Tribunale federale, se lo stesso avesse a pronunciarsi come corte d' appello, una simile soluzione non implica che una interpretazione viziosa dell' art. 883 del C. O., il che, come è già stato detto di sopra, non basta per motivare un ricorso in cassazione. Del resto si deve considerare per lo meno come dubbia la questione, se per la pretesa sollevata dagli attori siano veramente applicabili i termini di prescrizione stabiliti dal C. O., e quindi se la causa, anche per quanto concerne la questione della prescrizione, sia veramente da decidere secondo le leggi federali. Il Tribunale cantonale ammettendolo, è partito dal punto di

vista, che la domanda libellare ha per oggetto non un obbligo reale o dipendente da eredità, ma personale, dipendente da riconoscimento del debito come alla lettera 1° maggio 1887. A ciò devesi osservare che la natura giuridica della domanda degli attori si giudica non dalla dichiarazione 1° maggio 1887, ma dall' obbligo che venne riconosciuto con quella dichiarazione. Quest' obbligo non può essere altro che quello assunto dall' autore dei convenuti mediante l'atto di compera 30 giugno 1851. Ora la compera di eredità ed in genere i contratti aventi per oggetto la successione di un terzo, anche se già aperta, sono retti tanto prima che dopo l' entrata in vigore del Codice Obbl. dal diritto cantonale (vedasi il Cod. civ. di Zurigo § 1077 e seguenti, e Huber, System & Geschichte des schweizer. Privatrechts vol. II pag. 364 e seg.). Vero è che i detti contratti non si riferiscono a diritti ereditari veri e propri; ma la loro connessione col diritto ereditario è tale da non ammettere quasi che possano essere retti da un' altra legge all' infuori di quella regolante il diritto ereditario. Questa questione non ha bisogno del resto di essere esplicitamente risolta, il ricorso in cassazione dovendo essere respinto già pel motivo più sopra enunciato.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso dei coniugi Censi nel suo doppio carattere di ricorso in appello e di ricorso in cassazione è respinto.

77. Sentenza nella causa Remonda contro Banchini.

Il 15 giugno 1895 l'avv. Felice Banchini, tesoriere del Tribunale di Appello del Ticino, staccava in odio di Remonda di Mosogno, un precetto esecutivo per l' incasso di fr. 3850 dipendenti da parcella N° 3 del 4 dicembre 1894 pretesa al Remonda nella sua qualità di procuratore di Pedraita Giuseppe e Rima Pasquale, per spese occorse ed accollate a quest' ultimi in una causa vertita tra essi ed i coniugi Losa. Al quale precetto avendo il Remonda fatto opposizione pretendendo